



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 61

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE Servizio Vigilanza

N. 61 DEL 06-12-2019

Oggetto: CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) PER L'ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011 e dalla L.R. 3/2015, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi, demandando ai Comuni il compito di fissare le modalità di effettuazione ed il periodo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 e successive modificazioni;

Rilevato di dover stabilire l'effettuazione in modo continuativo e del periodo di otto settimane le vendite in argomento, tenuto conto di quanto determinato dai Comuni limitrofi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

DI FISSARE LA DURATA MASSIMA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE DELL'ANNO 2020, IN OTTO SETTIMANE CONSECUTIVE NEI SEGUENTI PERIODI:

PERIODO INVERNALE.....	DAL 4.01.2020 AL 28.02.2020
PERIODO ESTIVO.....	DAL 4.07.2020 AL 28.08.2020

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve:

- 1) Renderlo noto con **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, indicando il periodo di svolgimento;**
- 2) Indicare correttamente i prezzi di vendita di tutti i capi esposti al pubblico, riportando le percentuali di sconti o ribassi effettuati, rispetto i normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;

E' VIETATO utilizzare la dizione "VENDITE FALLIMENTARI"

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999, nei trenta giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione, **sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli a carattere stagionale o di moda**, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria **da € 516,00 a € 3.098,00**, nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971;

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì 06-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giacomini Mauro

firmato digitalmente